

Quali discipline sportive garantiscono l'iscrizione nel Registro CONI? Cosa si intende per sport?

Quali sono le discipline sportive che garantiscono l'iscrizione nel Registro CONI? Cosa si intende per sport?

L'ordinamento italiano non ha ancora accolto una definizione di sport a differenza dell'Unione Europea che lo definisce^[1] come

“qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o il conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli”.

Giacciono in Parlamento diverse proposte di legge in materia tra le quali il pdl 1680, ora all'esame della Commissione della Camera, primo firmatario l'onorevole FOSSATI, recante *"Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva"*.

L'articolo 1 del progetto di legge prevede che

“1. La Repubblica, in coerenza con i principi stabiliti dall'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in attuazione degli articoli 2, 3, 32 e 33 della Costituzione, riconosce nella promozione dell'attività sportiva di base una specifica e autonoma funzione sociale che contribuisce al miglioramento della qualità della vita individuale e collettiva attraverso lo svolgimento di pratiche motorie finalizzate a promuovere funzioni educative, sociali, sanitarie, culturali e del tempo libero. Il riconoscimento dell'attività sportiva e la sua promozione sono interesse di tutte le istituzioni, centrali e territoriali, che operano in una logica di sistema con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, ispirata ai principi del federalismo solidale di cui all'articolo 5 della Costituzione, con un ruolo di programmazione e di sostegno. L'attività sportiva di base è caratterizzata dalla prevalenza delle finalità di promozione umana e sociale su quelle legate alla prestazione agonistica secondo una logica che privilegia l'inclusione dei praticanti rispetto alla loro selezione operata in base alle attitudini psico-fisiche, allo scopo di garantire la socializzazione, l'integrazione e la promozione della cittadinanza attiva, come parte integrante del sistema dello Stato sociale. La pratica sportiva è promossa, altresì, come strumento di conoscenza e dialogo, nonché di rispetto delle regole e solidarietà per contrastare la criminalità e il disagio sociale, promuovendo la diffusione di valori di lealtà, correttezza e legalità in particolare in contesti disagiati e caratterizzati da un alto rischio di criminalità e dispersione scolastica”.

Cosa dice il CONI?

Nel vuoto normativo si è mosso il CONI con la [Delibera 1566 del 20 dicembre 2016](#), parzialmente modificata con la [Delibera del 14 febbraio scorso](#), con cui **non ha introdotto una definizione di sport ma ha elencato le discipline sportive la cui promozione legittima l'iscrizione nel Registro CONI da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche e con esso la qualificazione di "associazione sportiva dilettantistica"**.

Tale intervento viene giustificato nella convinzione che

"il CONI debba adottare ogni misura tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di elusione, purtroppo emersi in fase di verifiche successive".

Il tema coinvolge in primis Federazioni sportive nazionali, Disciplina sportive associate ed Enti di promozione sportiva che **dovranno verificare se le attività dagli stessi riconosciute siano riconducibili o meno all'elenco adottato dal CONI**.

Rispetto alla tempistica, la [Delibera del 14 febbraio](#) prevede che

"le iscrizioni presenti nel Registro valide per il corrente anno sportivo 2017 siano ritenute efficaci fino al termine dello stesso, seppure riferite a discipline sportive non ammissibili secondo l'allegato 1. Per l'individuazione dell'anno sportivo 2017 farà fede la data "scadenza affiliazione" inserita nel Registro dall'organismo di affiliazione per ciascuna iscritta e ricadente nel periodo dal 2/01/2017 al 1/1/2018. Entro tali scadenze, dovranno essere completati tutti gli adeguamenti informatici di trasmissione e ricezione delle nuove discipline sportive incluso l'allineamento con le pregresse informazioni".

Ne consegue che le associazioni affiliate già ad Enti di promozione sportiva e Federazioni sportive nazionali con esercizio 1° gennaio – 31 dicembre, avranno tempo fino al 31/12/2017 mentre quelle affiliate ad Enti di promozione sportiva e Federazioni sportive nazionali con esercizio a cavallo avranno tempo solo fino alla scadenza della validità dell'affiliazione.

La Delibera chiosa prevedendo il

"mandato al Segretario Generale per la definizione di norme di dettaglio per l'attuazione più efficace della presente deliberazione"

Su cosa si fonda il potere regolamentare del CONI e quale ruolo ha il Ministero dello sport in materia?

Il Consiglio Nazionale CONI – ai sensi dell'articolo 5 del DLgs 242/1999 - stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, **allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi**, gli statuti delle associazioni e società sportive e delibera in ordine ai provvedimenti del loro riconoscimento.

Tale potere regolamentare è stato ribadito dall'articolo 7 del Decreto legge 28/05/2004 n. 136, ai sensi del quale

*“1. In relazione alla necessità di confermare che **il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche**, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal **CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale** ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.*

2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi”.

L'attività del CONI è in ogni caso soggetta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, funzioni delegate al Ministro dello sport.

In particolare il DPCM del 26/01/2017^[ii] prevede che spetti al Ministro esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, in materia di sport tra le quali si evidenziano:

“a) proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative normative, amministrative e culturali in materia di sport e di professioni sportive;

***e) vigilanza sul Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)**, anche per quanto riguarda le competenze da esso esercitate sulle sue società strumentali, sul Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e, unitamente al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in relazione alle rispettive competenze, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero Club d'Italia; vigilanza sul Collegio nazionale dei maestri di sci;*

g) proposta, concertazione e definizione degli indirizzi di governance in materia di sport, anche nell'ambito del Tavolo nazionale per la governance.

Il Ministro dello sport ha pertanto titolo per effettuare proposte, concertazioni e definire gli indirizzi di governance in materia di sport.

Cosa è necessario fare?

Esaminato l'elenco delle discipline “approvate”, nel caso in cui la propria associazione promuova attività non espressamente contemplate in elenco **è opportuno attendere indicazioni dall'Ente affiliante al fine di verificare se quella disciplina non sia in realtà riconducibile ad una già esistente con una diversa denominazione.**

Solo per citare alcuni esempi, molte attività sportive sono riconducibili alla ginnastica acrobatica anche se vengono diversamente denominate. Così come molteplici sono le metodologie riconducibili all'attività sportiva della ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness.

E' necessario modificare lo statuto?

Le Delibere CONI nulla dicono in merito e sembrano fondarsi sul dato sostanziale – ossia l'attività effettivamente promossa – e non sul dato formale – ossia la circostanza che lo statuto indichi espressamente attività previste in elenco che dovranno in ogni caso essere specificate in fase di affiliazione.

È evidente che l'associazione che abbia espressamente previsto discipline non riportate né riconducibili nell'elenco sarà chiamata a valutare la modifica dello statuto qualora intenda svolgere anche attività riconosciute ai fini dell'iscrivibilità nel Registro CONI.

Appare però opportuno ricordare che se saranno approvati i Decreti attuativi della Riforma del Terzo Settore (i decreti devono essere licenziati dal Governo a maggio per essere trasmessi alle Commissioni parlamentari), le associazioni saranno presumibilmente chiamate a verificare i propri statuti se non a modificarli: in quella sede si potrebbero pertanto apportare tutte le modifiche che si dovessero considerare necessarie.

Cosa succede per le associazioni di nuova costituzione?

Sul tema non è intervenuto un esplicito chiarimento del CONI ma la Delibera di dicembre 2016 concedeva il termine del 1° marzo per l'adeguamento informatico: si desume che a partire da tale data Federazioni ed Enti di promozione sportiva non possono iscrivere nel Registro CONI soggetti che promuovono discipline sportive non espressamente riconosciute.

In fase di elaborazione dello statuto sarà quindi cura esplicitare le discipline espressamente riconosciute dal CONI, implementando eventualmente anche alcune clausole desumibili dalla [Legge 106/2016](#) recante la delega alla riforma del Terzo settore.

Quali sono le ripercussioni della Delibera?

Le associazioni che promuovono discipline sportive non riconducibili all'elenco approvato non potranno più iscriversi nel Registro CONI e conseguentemente **non potranno più:**

- 1) erogare compensi sportivi o rimborsi spese forfettari di cui all'articolo 67, lettera m) del TUIR, ad istruttori, allenatori, tecnici di disciplina o a collaboratori amministrativo-gestionali che si occupano di attività non riconosciute dal CONI;
- 2) garantire agli sponsor la presunzione legale della natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione sostenute^[iii];
- 3) garantire le detrazioni fiscali previste per chi effettua donazioni ad associazioni sportive dilettantistiche;
- 4) accedere alle risorse del 5xmille in qualità di associazione sportiva dilettantistica;
- 5) beneficiare della circostanza di non perdere la qualifica di ente non commerciale qualora si svolga prevalentemente attività commerciale^[iv];

ma potranno in ogni caso:

- 1) affiliarsi ad un Ente di promozione sportiva e partecipare alle attività dallo stesso organizzate;
- 2) beneficiare della defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare alle attività istituzionali, qualora l'associazione sia iscritta nel registro delle associazioni di promozione sociale o si configuri come associazione culturale o di formazione extra scolastica della persona^[v];
- 3) optare per il regime di cui alla Legge 398/1991, atteso che il presupposto è qualificarsi come associazione senza scopo di lucro^[vi];
- 4) garantire detrazioni fiscali ai donatori se l'associazione rientra in altra tipologia beneficiaria di tali agevolazioni (es: *associazione di promozione sociale, organizzazione di volontariato, ONLUS*);
- 5) accedere alle risorse del 5xmille se il sodalizio è riconducibile ad altra associazione indicata come meritevole del contributo (es: *organizzazioni iscritte nel registro delle associazioni di promozione sociale*).

Ci si interroga invece in merito al perdurare dell'agevolazione in materia di accise. L'articolo 26 del DLgs 504/1995 prevede infatti che siano

“considerati compresi negli usi industriali (NdR con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta) gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione (...) negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro”

e pertanto non condizionerebbe l'applicazione dell'agevolazione alla natura di *“associazione o società sportiva dilettantistica”* ma alla circostanza che il gestore sia soggetto senza fini di lucro e che l'impianto sia destinato ad attività dilettantistica, ossia non professionistica.

Circolare n.27 del 11/04/2017

Note:

[i] Definizione inserita nella Carta europea dello Sport e ripresa dal Libro Bianco sullo Sport della Commissione Europea del 2007

[ii] pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14/02/2017. Il provvedimento prevede:

“a) proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative normative, amministrative e culturali in materia di sport e di professioni sportive;

b) cura dei rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport (...);

c) cura dei rapporti con enti istituzionali e territoriali, organismi sportivi e altri enti operanti nel settore dello sport;

d) sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

e) vigilanza sul Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), anche per quanto riguarda le competenze da esso esercitate sulle sue società strumentali, sul Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e, unitamente al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in relazione alle rispettive competenze, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero Club d'Italia; vigilanza sul Collegio nazionale dei maestri di sci;

f) coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva;

g) proposta, concertazione e definizione degli indirizzi di governance in materia di sport, anche nell'ambito del Tavolo nazionale per la governance;

h) adozione di iniziative volte a promuovere l'adesione ai valori dello sport;

i) cooperazione con le Istituzioni dell'Unione europea nella predisposizione di testi normativi in materia di sport e nelle attività di recepimento nell'ordinamento nazionale, nonché di riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio di professioni sportive;

l) attività connessa ai finanziamenti destinati dalla legge agli interventi per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante la costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento e adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative;

m) attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'IRPEF alle associazioni sportive dilettantistiche;

n) attività connessa alla erogazione dell'assegno straordinario vitalizio, intitolato a Giulio Onesti, in favore degli sportivi italiani che versano in condizione di grave disagio economico (legge 15 aprile 2003, n. 86)".

[iii] Ai sensi dell'art.90 della Legge 289/2002 "8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

[iv] Ai sensi dell'articolo 149 del TUIR

“1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.

2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:

a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;

b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;

c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;

d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo d'imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche”.

[v] Si ricorda infatti che ai sensi dell'art.148, terzo comma del TUIR *“3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.”*

Ne consegue che una associazione culturale o di promozione sociale potrebbe organizzare attività corsistica nell'ambito delle discipline olistiche e beneficiare della neutralità fiscale dei corrispettivi specifici percepiti dai propri soci qualora dette attività rientrino nelle finalità culturali e/o di promozione sociale indicate in statuto.

[vi] La Legge 398/1991 nasce per le associazioni sportive dilettantistiche ma il Decreto legge 30/12/1991 n.417 all'art.9-bis ha previsto che *“Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398”.*

